

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005)** 1
- Regolamento (CE) n. 164/2001 della Commissione del 26 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- Regolamento (CE) n. 165/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 12
- Regolamento (CE) n. 166/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la ventunesima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 13
- Regolamento (CE) n. 167/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 68ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 14
- Regolamento (CE) n. 168/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 240ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 16
- Regolamento (CE) n. 169/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano 17
- Regolamento (CE) n. 170/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 18
- Regolamento (CE) n. 171/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000 19

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 172/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000	20
Regolamento (CE) n. 173/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000	21
Regolamento (CE) n. 174/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2001 ...	22
* Regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio	24
Regolamento (CE) n. 176/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 260ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	31
Regolamento (CE) n. 177/2001 della Commissione, del 26 gennaio 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2001/71/CE, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che nomina un membro spagnolo del Comitato economico e sociale	34
---	-----------

2001/72/CE, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che nomina un membro italiano del Comitato economico e sociale	35
---	-----------

2001/73/CE:

* Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni	36
--	-----------

2001/74/CE:

* Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2001, recante nomina di un membro supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni	37
---	-----------

Commissione

2001/75/CE:

* Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2001, concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale [notificata con il numero C(2001) 118]	38
---	-----------

Rettifiche

* Rettifica della direttiva 2001/41/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 24.1.2001)	40
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 163/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2001
relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei
programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha organizzato a Birmingham, dal 6 all'8 aprile 1998, in collaborazione con la presidenza in carica, la conferenza europea sull'audiovisivo «Sfide e possibilità dell'era digitale». Da tale consultazione è emersa l'esigenza di un programma di formazione migliorato nel settore dell'audiovisivo, incentrato su tutti i nuovi aspetti dell'era digitale. Il Consiglio del 28 maggio 1998, ha preso nota delle conclusioni finali ed ha auspicato lo sviluppo di nuovi strumenti per stimolare un'industria di programmi forte e competitiva.
- (2) La relazione del gruppo di alto livello sulla politica audiovisiva del 26 ottobre 1998 intitolata «L'era digitale e la politica audiovisiva europea» conclude che, in questa situazione, è necessario rafforzare sia l'apprendimento che la formazione permanente nel settore dell'audiovisivo.
- (3) Le sfide rappresentate dalla produzione, distribuzione e disponibilità dei contenuti audiovisivi europei sono stati i principali temi affrontati dal Forum audiovisivo «Un contenuto europeo per il millennio digitale» organizzato a Helsinki il 10 e 11 settembre 1999 dalla presidenza in carica in collaborazione con la Commissione.

(4) Nelle conclusioni del seminario «Formazione per il nuovo millennio», organizzato a Porto il 10 e 11 aprile 2000 dalla presidenza in carica in collaborazione con la Commissione, è stata sottolineata la necessità di compiere sforzi nel settore della formazione per agevolare lo sviluppo e l'auspicabile dimensione internazionale dell'industria audiovisiva europea.

(5) La Commissione, nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Le prossime fasi della politica audiovisiva», riconosce il notevole impatto che l'era digitale avrà sull'occupazione nell'industria audiovisiva.

(6) Il Libro verde sulla «Convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e sue implicazioni normative» riconosce che l'emergere di nuovi servizi comporterà la creazione di nuovi posti di lavoro. L'adeguamento ai nuovi mercati richiede personale formato all'uso delle nuove tecnologie. La consultazione pubblica sul Libro verde effettuata dalla Commissione ha confermato la domanda di una formazione professionale specializzata adeguata alle esigenze del mercato.

(7) Nelle conclusioni del 27 settembre 1999 sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde ⁽⁵⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a tenere conto dei risultati della consultazione al momento di elaborare proposte di misure per il rafforzamento del settore europeo dell'audiovisivo, ivi compreso il settore multimediale.

(8) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997 ha riconosciuto che l'educazione permanente e la formazione professionale possono dare un importante contributo alle politiche dell'occupazione degli Stati membri per migliorare l'idoneità all'occupazione, l'adattabilità e l'imprenditorialità e per promuovere pari opportunità.

⁽¹⁾ GU C 150 del 30.5.2000, pag. 59.

⁽²⁾ GU C 168 del 16.6.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 317 del 6.11.2000, pag. 60.

⁽⁴⁾ Parere espresso dal Parlamento europeo il 6 luglio 2000 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 23 novembre 2000 (GU C 375 del 28.12.2000, pag. 44) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2000.

⁽⁵⁾ GU C 283 del 6.10.1999, pag. 1.

- (9) L'importanza di una formazione adeguata è stata altresì sottolineata dalle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000, con particolare riguardo alle nuove tecnologie della società dell'informazione.
- (10) Nella sua relazione al Consiglio europeo sulle prospettive dell'occupazione nella società dell'informazione, la Commissione rileva nei nuovi servizi audiovisivi un forte potenziale per la creazione di posti di lavoro.
- (11) È opportuno pertanto facilitare lo sviluppo degli investimenti nell'industria europea dell'audiovisivo invitando gli Stati membri a incentivare con vari mezzi la creazione di nuovi posti di lavoro.
- (12) La Commissione ha attuato il programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995), adottato con decisione 90/685/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, che comporta in particolare un sostegno alle azioni di formazione intese a migliorare le capacità professionali degli operatori dell'industria dei programmi audiovisivi.
- (13) La strategia comunitaria di sviluppo e rafforzamento dell'industria audiovisiva europea è stata confermata nel quadro del programma MEDIA II, adottato con decisione 95/563/CE del Consiglio ⁽²⁾ e con decisione 95/564/CE del Consiglio ⁽³⁾. Basandosi sull'esperienza maturata con questo programma, è opportuno prolungarlo tenendo conto dei risultati ottenuti.
- (14) La relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000) dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1998, mette in evidenza che detto programma rispetta il principio di sussidiarietà dei fondi comunitari, in rapporto ai fondi nazionali, poiché il suo settore d'intervento completa il ruolo tradizionalmente preponderante degli strumenti nazionali.
- (15) La Commissione, nella comunicazione sulle politiche comunitarie a favore dell'occupazione, ha riconosciuto l'impatto positivo del programma MEDIA II sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dell'audiovisivo.
- (16) È necessario tenere conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo, conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato. Occorre quindi provvedere affinché la partecipazione al presente programma rispecchi la diversità culturale europea.
- (17) Al fine di incentivare i progetti europei nel settore dell'audiovisivo, la Commissione valuterà la possibilità di ricorrere a finanziamenti complementari, a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente nell'ambito del piano d'azione «e-Europa», quali quelli relativi alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti nonché nell'ambito della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002). Gli operatori del settore audiovisivo saranno informati delle differenti forme di aiuto disponibili nell'ambito della Comunità.
- (18) L'emergere di un mercato audiovisivo europeo richiede competenze professionali adeguate alle nuove dimensioni che questo mercato ha assunto, con particolare riferimento alla gestione economica, finanziaria e commerciale dell'audiovisivo e all'impiego delle nuove tecnologie nelle fasi dell'ideazione, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione, della commercializzazione e della trasmissione dei programmi.
- (19) È opportuno fornire agli operatori capacità professionali affinché possano valersi pienamente della dimensione europea e internazionale del mercato dei programmi audiovisivi e incoraggiarli a sviluppare progetti rispondenti alle esigenze di tale mercato.
- (20) Occorre sostenere in particolare le azioni formative specializzate in materia di diritto della proprietà intellettuale, comprese le norme comunitarie in materia, e in marketing del prodotto audiovisivo, accordando particolare attenzione alle nuove tecnologie in quanto strumento di diffusione e commercializzazione.
- (21) Nelle politiche comunitarie, il principio delle pari opportunità è fondamentale, e se ne deve tenere conto nell'attuazione del presente programma.
- (22) La formazione degli operatori dovrebbe comprendere insegnamenti indispensabili in materia economica, giuridica, tecnica e commerciale, la cui rapida evoluzione rende necessarie azioni di formazione lungo tutto l'arco della vita.
- (23) Affinché gli operatori acquisiscano la padronanza delle nuove tecnologie è opportuno insistere sulla formazione in tali tecnologie accrescendo in tal modo la competitività delle imprese del settore audiovisivo.
- (24) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, è opportuno incoraggiare la creazione di reti dei centri di formazione professionale in modo da facilitare gli scambi di know-how e di migliori prassi in un contesto internazionale.
- (25) Il sostegno alla formazione professionale dovrebbe tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale per la creazione, la produzione, la commercializzazione e la distribuzione nei paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata, e/o lo sviluppo del settore di produzione, e di distribuzione europea indipendente, in particolare delle piccole e medie imprese.

⁽¹⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

- (26) In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nel trattato, e dato che gli obiettivi dell'azione proposta per l'attuazione di una politica di formazione professionale non possono essere realizzati dagli Stati membri, soprattutto per il carattere transnazionale delle collaborazioni da instaurare tra i centri di formazione, le azioni necessarie alla realizzazione di tali obiettivi dovrebbero essere attuate dalla Comunità. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.
- (27) Tutte le misure contemplate dal presente programma sono finalizzate a una cooperazione transnazionale che apporti un valore aggiunto alle iniziative attuate negli Stati membri, conformemente al citato principio di sussidiarietà.
- (28) I paesi associati dell'Europa centrale e orientale, i paesi EFTA, parti dell'accordo SEE, nonché Cipro, Malta e la Turchia possono partecipare ai programmi comunitari, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con tali paesi. I paesi europei parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera appartengono allo spazio audiovisivo europeo e possono quindi, se lo desiderano, in funzione delle considerazioni di bilancio o di altre priorità delle loro industrie audiovisive, partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione limitata, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da stabilire mediante accordi tra le parti interessate.
- (29) L'apertura del programma ai paesi terzi europei è subordinata ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾.
- (30) La cooperazione nel settore della formazione professionale tra gli istituti europei di formazione e quelli esistenti nei paesi terzi, sulla base di interessi comuni, può creare un valore aggiunto per l'industria audiovisiva europea. Fra l'altro, l'apertura del programma ai paesi terzi accrescerà la consapevolezza della diversità culturale dell'Europa, favorendo la diffusione di valori democratici comuni. La cooperazione sarà sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da stabilire mediante accordi tra le parti interessate.
- (31) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario garantire, a tutti i livelli, la coerenza e la complementarità tra le azioni realizzate a norma della presente decisione e altri interventi comunitari. È auspicabile coordinare le attività previste dal programma con quelle svolte da organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa.
- (32) In linea con la decisione del Consiglio europeo di Lisbona, entro la fine del 2000 il Consiglio e la Commissione dovranno riferire in merito al riesame degli strumenti finanziari della BEI e del FEI, avviato nella prospettiva di riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese nonché alle altre iniziative in materia di capitale di rischio o di meccanismi di garanzia proposte dalla BEI e dal FEI. A tale proposito occorre tenere in particolare considerazione anche il settore audiovisivo, compresi i programmi di formazione.
- (33) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ⁽²⁾.
- (34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005, è istituito un programma di formazione professionale «MEDIA-formazione» (in prosieguo: «il programma»).

Il programma intende fornire agli operatori dell'industria audiovisiva europea, principalmente mediante una formazione professionale permanente, le competenze necessarie a consentire loro di avvalersi pienamente della dimensione europea e internazionale del mercato e dell'impiego delle nuove tecnologie.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma si prefigge gli obiettivi seguenti:

- a) rispondere alle esigenze dell'industria e favorirne la competitività migliorando la formazione professionale permanente degli operatori del settore audiovisivo per fornire loro le conoscenze e le competenze che li mettano in grado di creare prodotti competitivi sul mercato europeo e sugli altri mercati, in particolare nei settori:
- dell'impiego delle nuove tecnologie, in particolare digitali, per la produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi ad alto valore aggiunto commerciale ed artistico,

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- della gestione economica, finanziaria e commerciale, compresa la disciplina giuridica e le tecniche di finanziamento della produzione e della distribuzione di programmi audiovisivi,
- delle tecniche di scrittura di sceneggiature e delle tecniche narrative, comprese le tecniche di sviluppo di nuovi tipi di programmi audiovisivi.

Un'attenzione particolare sarà rivolta alle opportunità di formazione a distanza e d'innovazione pedagogica offerte dallo sviluppo di tecnologie «on-line».

In tali azioni di formazione sarà incoraggiata la cooperazione tra i diversi soggetti dell'industria audiovisiva, quali gli sceneggiatori, i registi e i produttori.

In via eccezionale, certe iniziative di formazione professionale iniziale, nelle quali il settore industriale sia direttamente coinvolto, per esempio i «master», possono essere altresì sostenute laddove non sia disponibile nessun altro sostegno comunitario e le iniziative si svolgano in ambiti che non rientrano in misure di sostegno a livello nazionale.

- b) Incoraggiare la cooperazione e gli scambi di «know-how» e delle migliori prassi attraverso la creazione di reti fra i soggetti competenti in materia di formazione come gli istituti di formazione, il settore professionale e le imprese e attraverso lo sviluppo della formazione dei formatori.

In particolare si dovranno incoraggiare la progressiva costituzione di reti nel settore della formazione audiovisiva e la formazione continua dei formatori.

2. Per realizzare gli obiettivi definiti al paragrafo 1, lettera a), primo comma, e lettera b), occorre prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche dei paesi o regioni con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica o geografica limitata, nonché allo sviluppo di un settore di produzione e di distribuzione europeo indipendente, in particolare delle piccole e medie imprese.

3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono realizzati secondo le modalità di cui all'allegato.

Articolo 3

Coordinamento

Allo scopo di ottenere il massimo coordinamento, la Commissione provvederà ad istituire una collaborazione tra le attività di formazione del programma e i progetti di sviluppo sostenuti

nell'ambito del programma MEDIA Plus istituito con la decisione 2000/821/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie e condizioni di finanziamento

1. I beneficiari del sostegno comunitario che partecipano alla realizzazione delle azioni definite nell'allegato assicurano una parte sostanziale del finanziamento. Il finanziamento comunitario non supera il 50 % dei costi delle operazioni. Tuttavia, nei casi espressamente previsti nell'allegato, tale percentuale può raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni.

2. I beneficiari del sostegno comunitario garantiscono che di norma la maggioranza dei partecipanti ad un'azione di formazione, cittadini degli Stati che partecipano al programma, siano cittadini di un paese diverso da quello del beneficiario. A tal fine il finanziamento comunitario dell'azione di formazione potrà comprendere un sostegno volto a facilitare la partecipazione di operatori del settore provenienti da aree linguistiche distinte.

3. La Commissione si accerta che, per quanto possibile, una quota adeguata dei fondi disponibili annualmente, da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sia riservata ad attività nuove.

4. Il finanziamento comunitario è determinato in funzione dei costi e della natura di ciascuno dei progetti previsti.

5. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 50 milioni di EUR.

6. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per tutte le azioni descritte nell'allegato;
- b) il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;
- c) la percentuale appropriata dei fondi disponibili, riservata annualmente a nuove attività;
- d) le modalità di controllo e valutazione delle azioni;
- e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 EUR all'anno e per beneficiario. Tale limite potrà essere rivisto in base all'esperienza.

⁽¹⁾ Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82; rettificata dalla GU L 13 del 17.1.2001, pag. 34).

3. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tale procedura si applica anche alla scelta finale degli uffici di assistenza tecnica.

4. L'assistenza tecnica è disciplinata dalle disposizioni adottate nel quadro del regolamento finanziario.

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione del programma, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

Per l'attuazione del programma, la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitari pertinenti che hanno un'incidenza sui settori della formazione e dell'audiovisivo.

La Commissione assicura altresì il coordinamento tra il programma, gli altri programmi comunitari in materia di formazione iniziale e formazione continua e gli interventi del Fondo sociale europeo, conformemente al regolamento di tale Fondo.

La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nei settori della formazione e dell'audiovisivo svolti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 8

Apertura del programma ai paesi terzi

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta, della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.

3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate.

4. L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare con l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio.

5. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari e in compartecipazione finanziaria secondo le procedure da convenire negli accordi tra le parti interessate. I paesi terzi europei di cui al paragrafo 3 che non desiderino beneficiare di una piena partecipazione al programma possono beneficiare della cooperazione alle condizioni previste nel presente paragrafo.

Articolo 9

Controllo dell'esecuzione e valutazione

1. La Commissione assicura la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione, garantendo l'accessibilità al programma e la trasparenza della sua attuazione.

2. I beneficiari selezionati presentano annualmente una relazione alla Commissione.

3. Successivamente alla realizzazione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui essi sono stati attuati e il loro impatto, per stabilire se gli obiettivi fissati in origine siano stati raggiunti.

4. In base ai risultati ottenuti dopo due anni di attuazione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto di valutazione sull'impatto e l'efficacia dello stesso. Nel rapporto figurano indicatori di «performance», quali l'incidenza sull'occupazione.

Il rapporto è eventualmente corredato di proposte di adeguamento.

5. Al termine dell'esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma.

Nella relazione, la Commissione rende conto in particolare del valore aggiunto ottenuto grazie al sostegno finanziario della Comunità, dell'eventuale impatto sull'occupazione e delle misure di coordinamento ai sensi degli articoli 3 e 7.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

ALLEGATO

1. AZIONI DA REALIZZARE

Il programma, sostenendo e completando le azioni degli Stati membri, mira a consentire agli operatori del settore di adeguarsi alla dimensione del mercato dell'audiovisivo, soprattutto europeo, promuovendo la formazione professionale nei settori:

- delle nuove tecnologie, comprese quelle per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo,
- della gestione economica, finanziaria e commerciale, comprese le norme giuridiche, la distribuzione e il marketing,
- delle tecniche di scrittura di sceneggiature e lo sviluppo di nuovi tipi di programmi.

Le azioni di formazione tengono conto del quadro giuridico che disciplina la proprietà intellettuale, segnatamente delle norme comunitarie in materia.

Le azioni di formazione sostenute sono accessibili agli operatori dei settori interessati dell'industria audiovisiva e della radio.

Il programma incoraggia la cooperazione, relativamente alle azioni proposte, fra i diversi attori dell'industria dell'audiovisivo, quali gli sceneggiatori, i registi e i produttori, allo scopo di migliorare la qualità e il potenziale commerciale dei progetti mediante una più stretta cooperazione tra le categorie professionali.

1.1 **Formazione nelle nuove tecnologie**

Questa formazione intende sviluppare negli operatori del settore la capacità di utilizzare tecniche avanzate di creazione e di diffusione, in particolare nell'area dell'animazione, dell'infografica, delle applicazioni multimediali e dell'interattività, comprese le tecniche di postproduzione atte a facilitare la circolazione transnazionale delle opere europee.

Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione nelle nuove tecnologie audiovisive, a complemento delle azioni degli Stati membri,
- mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori a formazione a distanza e favorendo gli scambi e le partecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

1.2 **Formazione nella gestione economica, finanziaria e commerciale**

Questa formazione intende sviluppare la capacità degli operatori di cogliere e valorizzare la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione, del marketing e della distribuzione/diffusione dei programmi audiovisivi.

Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, a complemento delle azioni degli Stati membri e sottolineando la dimensione europea,
- mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori, alla formazione a distanza e favorendo gli scambi e le partecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

1.3 **Tecniche di scrittura di sceneggiature**

Questa formazione è destinata a sceneggiatori e registi esperti al fine di migliorare le loro capacità di sviluppare tecniche di scrittura e tecniche narrative per tutti i tipi di programmi audiovisivi basate su metodi sia tradizionali che interattivi.

Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

- promuovere l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione che vertano sull'identificazione delle fasce di pubblico che si intende raggiungere; la redazione e lo sviluppo di sceneggiature per un pubblico internazionale nell'ambito di una produzione di alta qualità; i rapporti tra lo sceneggiatore, il regista, il produttore e il distributore,

- mettere in rete le azioni di formazione, facilitare gli scambi di formatori e di operatori del settore concedendo borse di studio, organizzando tirocini in imprese operanti in altri Stati membri, contribuendo alla formazione dei formatori, alla formazione a distanza e favorendo gli scambi e le compartecipazioni con i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

1.4 Reti di attività di formazione

L'obiettivo è incoraggiare i beneficiari di un sostegno a titolo del programma ad intensificare il coordinamento delle loro attività di formazione continua in modo da realizzare reti europee.

1.5 Attività di formazione professionale iniziale

In via eccezionale, possono usufruire del sostegno certe attività di formazione professionale iniziale che non possono essere sostenute con nessun altro contributo finanziario comunitario o nazionale, in particolare «master» che abbiano un legame con l'industria sotto forma di partecipazione e/o tirocini.

2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

2.1 Metodologia

Per la realizzazione del programma, la Commissione assistita dal comitato di cui all'articolo 6, opera in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulta altresì i partner interessati. Garantisce che la partecipazione degli operatori del settore rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea.

Incoraggia la collaborazione degli istituti di formazione, del settore professionale e delle imprese con gli ideatori di moduli nella fase di elaborazione e di controllo delle azioni.

La Commissione provvede affinché gli ideatori di moduli di formazione si adoperino a favore del rispetto del principio di cui all'articolo 4.2 e, nel caso in cui i motivi specifici giustifichino un'inosservanza del medesimo, affinché sia garantito il valore aggiunto comunitario della formazione.

Vigila affinché le istituzioni offrano agevolazioni linguistiche, in particolare nel settore delle tecniche di scrittura di sceneggiature.

Facilita la partecipazione dei tirocinanti, in particolare di quelli provenienti da paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

2.2 Contributo comunitario

Il finanziamento comunitario dei costi totali di formazione si iscrive nel quadro di un finanziamento comune con partner pubblici e/o privati, in generale nel limite del 50 %. Tale percentuale potrà essere aumentata al 60 % per le azioni di formazione svolte in paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata.

Di norma, i contributi finanziari comunitari per progetti che rientrano nel programma possono essere concessi per un periodo non superiore a tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti.

La procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2 si applica per determinare la destinazione dei finanziamenti a ciascun tipo di azione di cui al punto 1.

Secondo le norme di finanziamento comunitario e in applicazione della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione stabilisce un insieme di regole per fissare il tetto d'intervento per ogni attività di formazione permanente e per ogni operatore formato.

Gli ideatori di moduli e gli istituti di formazione verranno scelti mediante inviti a presentare proposte.

La Commissione garantisce, nei limiti del possibile, che una percentuale adeguata dei fondi disponibili annualmente sia destinata a nuove attività.

2.3 Applicazione

- 2.3.1 La Commissione attua il programma secondo la procedura di cui all'articolo 6. Essa ricorre alla collaborazione di consulenti e di uffici di assistenza tecnica che saranno scelti mediante gare d'appalto, sulla base della loro esperienza nel settore, dell'esperienza acquisita nell'ambito del programma MEDIA II o di altre esperienze acquisite in materia. L'assistenza tecnica è finanziata dal bilancio del programma. La Commissione può altresì concludere delle partecipazioni, seguendo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito ad operazioni con organismi specializzati, compresi quelli istituiti in forza di altre iniziative europee, come Eureka Audiovisivi, Eurimages e Osservatorio europeo dell'audiovisivo per attuare azioni congiunte conformi agli obiettivi del programma nel campo della formazione. La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari del programma e decide i contributi da concedere, in base a quanto dispone l'articolo 5.

Essa comunica i motivi delle sue decisioni ai candidati al sostegno comunitario e provvede affinché il programma sia attuato in maniera trasparente.

I beneficiari assicurano la pubblicità del sostegno comunitario.

Nella selezione delle azioni cui fornire sostegno la Commissione tiene conto, oltre che della priorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dei seguenti criteri:

- partenariato tra istituti di formazione, settore professionale e imprese,
- carattere innovatore dell'azione,
- effetto moltiplicatore dell'azione (compresa la realizzazione di risultati utilizzabili, ad esempio manuali),
- rapporto costi/benefici dell'azione,
- disponibilità di altri sostegni nazionali o comunitari.

Per la realizzazione del programma, soprattutto per la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e per le azioni di messa in rete, la Commissione fa in modo di disporre delle competenze di esperti riconosciuti del settore audiovisivo nel campo della formazione, dello sviluppo, della produzione, della distribuzione, della promozione nonché della gestione dei diritti, in particolare nel nuovo contesto digitale.

Al fine di garantire l'indipendenza dei consulenti e degli esperti di cui si avvale, la Commissione stabilisce disposizioni d'incompatibilità per quanto riguarda la partecipazione di queste categorie di persone agli inviti a presentare proposte previsti dal programma.

2.3.2 La Commissione organizza con azioni appropriate la comunicazione delle informazioni sulle possibilità offerte dal programma e provvede alla sua promozione. La Commissione mette inoltre a disposizione, attraverso Internet, informazioni integrate su tutte le modalità di sostegno esistenti nel quadro della politica dell'Unione europea per il settore dell'audiovisivo.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie, proseguendo le attività della rete dei MEDIA-desk e delle Antenne MEDIA e provvedendo al rafforzamento delle loro capacità professionali, per:

- informare gli operatori del settore audiovisivo su tutte le modalità di sostegno esistenti nel quadro della politica dell'Unione europea,
 - assicurare l'informazione sul programma e la sua promozione,
 - incoraggiare la massima partecipazione di operatori del settore alle azioni del programma,
 - assistere gli operatori nella presentazione dei progetti agli inviti a sottoporre proposte,
 - favorire la cooperazione transfrontaliera tra operatori,
 - assicurare un contatto permanente con i vari organismi di sostegno degli Stati membri, affinché le azioni del presente programma siano complementari alle misure nazionali di sostegno.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 164/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	90,0
	204	41,8
	624	64,6
	999	65,5
0707 00 05	052	95,9
	624	193,9
	628	141,3
0709 90 70	999	143,7
	052	124,3
	204	80,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	624	185,9
	999	130,1
	052	44,1
	204	57,7
0805 20 10	212	44,8
	624	31,7
	999	44,6
	204	102,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	624	57,9
	999	80,3
	052	69,9
	204	90,2
	600	75,5
0805 30 10	624	79,3
	662	47,1
	999	72,4
	052	60,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	71,9
	999	66,2
	039	86,7
	400	92,3
	404	89,2
	720	100,3
	728	73,7
0808 20 50	999	88,4
	052	189,0
	388	112,2
	400	92,0
	720	106,1
	999	124,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 165/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2001
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2000⁽⁴⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2748/2000 della Commissione⁽⁵⁾, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento. Dai prezzi di mercato comunicati dall'Italia risulta che l'intervento non deve più essere

sospeso in questo paese ed è quindi necessario adattare in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 2748/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Spagna, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Regno Unito e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2748/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 318 del 18.12.2000, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 166/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la ventunesima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2000⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la ventunesima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 gennaio 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 167/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 68ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 68ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 68ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 168/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 240ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 240ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 169/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento italiano è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento italiano.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 20 000 tonnellate di risone

da esso detenute, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 7 febbraio 2001.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 2001.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123 Milano
[tel. (39) 02 885 51 11; fax (39) 02 86 13 72/02 86 55 03].

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, la quantità e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 170/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 gennaio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 220,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 171/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 19 al 25 gennaio 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 172/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 gennaio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 232,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 173/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 gennaio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 309,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 174/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 327/98, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione delle domande di titolo, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e fissa i quantitativi disponibili per la quota successiva.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2001, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle

percentuali di riduzione indicate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2001 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per la quota successiva sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di gennaio 2001 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di aprile 2001 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (!)	1 974,85
Tailandia	79,8419	—
Australia	—	—
Altre origini	—	—

(!) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di aprile 2001 (in t)
Australia	0 (!)	2 176,10
Stati Uniti d'America	0 (!)	—
Tailandia	100,0000	—
Altre origini	—	—

(!) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture de riso del codice NC 1006 40 00

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di luglio 2001 (in t)
Tailandia	25,2716	—
Australia	0 (!)	—
Guiana	0 (!)	4 251,00
Stati Uniti d'America	97,3684	—
Altre origini	91,6667	—

(!) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 175/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2001****che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le noci comuni figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le noci con guscio dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (2) L'applicazione della norma suddetta è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a miglio-

rare la redditività della produzione. A questo scopo, la norma è applicabile a tutte le fasi della commercializzazione.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle noci comuni con guscio di cui al codice NC 0802 31 00 figura nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

ALLEGATO

NORMA PER LE NOCI CON GUSCIO

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle noci con guscio prive del mallo, delle varietà (cultivars) derivanti dalla *Juglans regia* L., destinate ad essere fornite tal quali al consumatore, escluse le noci destinate alla trasformazione industriale.

Sono denominate «noci fresche» o «noci novelle» le noci commercializzate subito dopo la raccolta, che non si prestano a una lunga conservazione, il cui guscio è privo del mallo e che non hanno subito alcun trattamento tendente a modificarne il tenore naturale di umidità.

Sono denominate «noci secche» le noci che si prestano ad una lunga conservazione nelle condizioni normali di magazzinaggio ⁽¹⁾.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le noci con guscio devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime ⁽²⁾

i) In tutte le categorie, fatte salve le disposizioni specifiche previste per ogni categoria e le tolleranze ammesse, le noci con guscio devono presentare le caratteristiche seguenti.

a) *Caratteristiche dei gusci:*

- interi; lievi alterazioni superficiali non sono considerate un difetto; le noci parzialmente aperte sono considerate intatte a condizione che il gheriglio sia fisicamente protetto,
- sani; privi di difetti in grado di alterare le proprietà naturali di conservazione del frutto,
- esenti da danni provocati da parassiti,
- puliti; praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- asciutti; privi di umidità esterna anormale,
- privi di residui di mallo.

Il guscio delle noci secche non deve presentare alcuna traccia di smallatura.

b) *Caratteristiche dei gherigli:*

- sani; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- consistenti,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- privi di insetti e di acari, qualunque sia il loro stadio di sviluppo,
- privi di attacchi di parassiti,
- esenti da irrancidimento e di aspetto non oleoso,
- privi di muffe,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei,
- sviluppati normalmente; sono esclusi i gherigli atrofizzati.

c) Le noci con guscio devono essere raccolte ad uno stadio sufficiente di maturità.

Le noci non devono essere vuote.

Per le «noci fresche», la pellicola del gheriglio deve potersi staccare facilmente e il setto mediano interno deve presentare un principio di imbrunimento.

Per le «noci secche», il setto mediano interno deve essere secco e facile da spezzare.

⁽¹⁾ In caso di trasporto in imballaggio chiuso, un'attenzione particolare deve essere rivolta alla circolazione dell'aria nell'imballaggio stesso e al tenore di umidità del prodotto.

⁽²⁾ La definizione dei difetti figura nell'appendice II del presente allegato.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE ⁽²⁾, i gusci possono essere lavati e imbianchiti, purché il trattamento applicato non comprometta la qualità dei gherigli.

Lo stato delle noci con guscio deve essere tale da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

ii) Tenore di umidità

Il tenore di umidità delle noci secche non deve essere superiore al 12 % per la noce intera e all'8 % per il gheriglio ⁽³⁾.

Il tenore di umidità delle noci fresche intere deve essere naturalmente pari o superiore al 20 %.

B. Classificazione

Le noci con guscio sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

Le noci con guscio di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare le caratteristiche della varietà o, se del caso, del miscuglio di talune varietà, ufficialmente definito dal paese produttore e specificato nelle indicazioni esterne.

Esse devono essere praticamente prive di difetti, ad esclusione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

Le noci con guscio la cui varietà non può essere garantita, o il cui miscuglio non è definito, non possono essere classificate in questa categoria.

Inoltre, possono essere classificate in questa categoria solo le noci con guscio della raccolta più recente.

ii) Categoria I

Le noci con guscio di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà, di un tipo commerciale o di un miscuglio di talune varietà, ufficialmente definiti dal paese produttore e specificati nelle indicazioni esterne.

Sono ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

Le noci con guscio la cui varietà non può essere garantita, o il cui miscuglio non è definito, non possono essere classificate in questa categoria.

iii) Categoria II

Tale categoria comprende le noci con guscio che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi difetti, a condizione che essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato con riferimento all'intervallo tra il diametro minimo e il diametro massimo (calibrazione) o tramite la menzione del diametro minimo seguito dall'indicazione «e più» o «e +» (crivellatura).

Categoria	Calibrazione ⁽⁴⁾	Crivellatura ⁽⁴⁾
Extra, I e II		34 mm e più
	32-34 mm	32 mm e più
	30-32 mm	30 mm e più
	28-30 mm	28 mm e più
I e II	26-28 mm	26 mm e più
II	24-26 mm	24 mm e più

⁽⁴⁾ A complemento della presente tabella di calibrazione e crivellatura possono essere facoltativamente utilizzate delle denominazioni di calibro, a condizione che il calibro sia menzionato anche nelle indicazioni esterne.

⁽¹⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18.

⁽³⁾ Il tenore di umidità è determinato tramite il metodo che figura all'appendice I del presente documento.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A. Tolleranze di qualità

Nel calcolo delle tolleranze, indipendentemente dalla categoria, due noci prive di due dei quattro lobuli o quattro noci prive di un lobulo vengono calcolate come una noce vuota.

Difetti ammessi ^(a)	Tolleranze ammesse (percentuale di frutti difettosi in numero o in peso)		
	Extra	Categoria 1	Categoria 2
a) Tolleranza totale per i difetti del guscio	7	10	15
b) Tolleranza totale per i difetti della parte commestibile ^(b)	8	10	15
di cui noci rancide, marce o danneggiate da insetti ^(c)	3	6	8
di cui noci ammuffite	3	4	6

^(a) Le definizioni dei difetti figurano all'appendice II del presente allegato.

^(b) Per le noci fresche, le tolleranze relative ai difetti del gheriglio sono fissate come segue: «Extra»: 8 %; Categoria I: 12 %; Categoria II: 15 %.

^(c) Gli insetti e i parassiti animali vivi non sono ammessi in nessuna categoria.

B. Impurità minerali

Le ceneri insolubili in soluzione acida devono essere inferiori a 1 g/kg.

C. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, è ammesso un massimo del 10 % in numero o in peso di noci con guscio non corrispondenti al calibro indicato nelle indicazioni esterne, a condizione che:

- le noci corrispondano al calibro immediatamente inferiore o superiore quando il calibro è designato da un intervallo determinato dai diametri minimo e massimo (calibrazione),
- le noci corrispondano al calibro immediatamente inferiore quando il calibro è designato dalla menzione del diametro minimo seguito dalla menzione «e più» o «e +» (crivellatura).

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto noci con guscio della stessa origine, dello stesso anno di raccolta, della stessa qualità e dello stesso calibro (laddove sia imposta una calibrazione). In uno stesso imballaggio di noci presentate sotto il nome di una varietà, di un miscuglio definito di varietà o di un tipo commerciale, è tollerato un massimo del 10 % in numero o in peso di noci comuni appartenenti ad altre varietà o altri tipi commerciali.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Le noci con guscio devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

Gli imballaggi di una stessa partita devono essere di un peso identico.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. Natura del prodotto

- «Noci fresche» o «Noci novelle» (quando si tratta di noci fresche); «Noci» o «Noci secche» (quando si tratta di noci secche).
- Nome della varietà o del miscuglio definito per la categoria «Extra». Nome della varietà, del miscuglio definito o del tipo commerciale per la categoria I.

C. Origine del prodotto

Paese d'origine e, facoltativamente, zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro, espresso, secondo il caso:
 - dai diametri minimo e massimo,
 - dal diametro minimo seguito dalla menzione «e più» o «e +».
- Denominazione del calibro (facoltativa).
- Anno di raccolta (obbligatorio per le categorie «Extra» e I, facoltativo per i prodotti della categoria II).
- Peso netto.
- Data di condizionamento (obbligatoria per le noci fresche e facoltativa per le noci secche).
- Data di conservazione minima (facoltativa); per le noci fresche, la dicitura «da consumarsi entro breve tempo; conservare di preferenza al fresco» oppure la dicitura «durata di conservazione limitata; conservare di preferenza al fresco».

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

APPENDICE I

DETERMINAZIONE DEL TENORE DI UMIDITÀ

METODO I — METODO DI LABORATORIO

1. Principio

Determinazione del tenore di acqua dei frutti secchi per perdita di massa a seguito di essiccazione alla temperatura di 103 °C (± 2 °C) in stufa isoterma a pressione ambiente per sei ore.

2. Apparecchiatura

- 2.1. Mortaio in ceramica e pestello, o tritatutto per alimenti.
- 2.2. Bilancia di precisione sensibile al milligrammo.
- 2.3. Recipienti cilindrici in vetro o in metallo a fondo piatto muniti di un coperchio a chiusura ermetica, con diametro di 12 cm e profondità di 5 cm.
- 2.4. Stufa isoterma a riscaldamento elettrico provvista di una buona convezione naturale, regolata a una temperatura costante di 103 °C (± 2 °C).
- 2.5. Essiccatore contenente un disidratante efficace (ad esempio cloruro di calcio) e munito di un vassoio metallico per il raffreddamento rapido dei recipienti.

3. Preparazione del campione

Se necessario, sgusciare il campione e pestare i semi nel mortaio — oppure tritarli finemente — fino ad ottenere frammenti di un diametro compreso fra 2 e 4 mm.

4. Frazione e procedura di prova

- 4.1. Far asciugare i recipienti e i rispettivi coperchi nella stufa per almeno due ore, quindi trasferirli nell'essiccatore. Lasciar raffreddare recipienti e coperchi fino a quando non raggiungano la temperatura ambiente.
- 4.2. Procedere alla prova su quattro frazioni di circa 50 g ciascuna.
- 4.3. Pesare con un'approssimazione di 0,001 g (M_0) il recipiente vuoto e il coperchio.
- 4.4. Pesare con un'approssimazione di 0,001 g circa 50 g del campione in esame e ripartirli sul fondo del recipiente. Chiudere immediatamente con il coperchio e pesare il tutto (M_1). Effettuare queste operazioni il più rapidamente possibile.
- 4.5. Porre nella stufa i recipienti aperti con a fianco i rispettivi coperchi. Chiudere la stufa e lasciare asciugare per sei ore. Aprire la stufa, mettere rapidamente i coperchi sui recipienti e porre questi ultimi nell'essiccatore per farli raffreddare. Dopo il raffreddamento a temperatura ambiente, pesare con un'approssimazione di 0,01 g il recipiente ancora coperto (M_2).
- 4.6. Il tenore di acqua del campione di prova, espresso in percentuale della massa, è calcolato tramite la formula seguente:

$$\text{Tenore in umidità} = \frac{M_1 - M_2}{M_1 - M_0} \times 100$$

- 4.7. Annotare il valore medio ottenuto per le quattro frazioni di prova.

METODO II — METODO RAPIDO

1. Principio

Determinazione del tenore di acqua mediante un apparecchio di misurazione basato sul principio della conduttività elettrica. L'apparecchio di misurazione deve essere tarato in funzione del metodo di laboratorio.

2. Apparecchiatura

- 2.1. Mortaio in ceramica e pestello, o tritatutto per alimenti.
- 2.2. Apparecchio di misurazione basato sul principio della conduttività elettrica.

3. Procedura di prova

- 3.1. Riempire un bicchiere con il prodotto da analizzare (preliminarmente pestato nel mortaio) e avvitare il dispositivo di compressione fino ad ottenere una pressione costante.
- 3.2. Leggere i valori sulla scala.
- 3.3. Dopo ciascuna misurazione, pulire accuratamente il bicchiere per mezzo di una spatola, di un pennello a setole dure, di un tovagliolo di carta o di una pompa ad aria compressa.

APPENDICE II

DEFINIZIONE DEI DIFETTI DELLE NOCI CON GUSCIO

A. Difetti dei gusci

Difetti che alterano l'aspetto:

- alterazione del colore: macchie o colorazione anomala sul 20 % della superficie del guscio, di colore bruno, bruno-rossiccio, grigio o altro colore nettamente distinto da quello del resto del guscio o della maggioranza dei gusci della partita,
- sporczia, aderenze di terra su più del 5 % della superficie del guscio,
- aderenze di mallo su più del 10 % della superficie del guscio,
- tracce di smallatura: segni palesi sul guscio conseguenti all'operazione di smallatura meccanica.

B. Difetti della parte commestibile (gheriglio)

Difetti che alterano l'aspetto del gheriglio come macchie o zone di diverso colore: alterazione del colore su oltre un quarto del gheriglio, con una colorazione nettamente distinta da quella del resto del gheriglio.

Gherigli raggrinziti: gherigli notevolmente spolpati, raggrinziti e duri.

Difetti di maturazione delle noci fresche: gheriglio non abbastanza resistente, la cui pellicola non si stacca facilmente e/o il cui setto mediano interno non presenta un principio di imbrunimento.

Irrancidimento: ossidazione dei lipidi o produzione di acidi grassi liberi che conferiscono un gusto sgradevole.

Noci vuote: noci il cui gheriglio è atrofizzato.

C. Difetti che interessano allo stesso tempo il guscio e il gheriglio

Muffe: filamenti di muffa visibili a occhio nudo.

Marciume: decomposizione diffusa dovuta all'azione di microrganismi.

Tracce di attacchi di insetti: danni visibili causati da insetti o parassiti animali o presenza di insetti morti o residui di insetti.

Sostanze estranee: ogni sostanza normalmente non associata al prodotto.

Impurità minerali: ceneri insolubili negli acidi.

Odore o sapore estranei: odore o sapore non caratteristico del prodotto.

REGOLAMENTO (CE) N. 176/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 260ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2734/2000 ⁽³⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 121/2001 ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2734/2000.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 260ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.
- (4) Dato che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati, è opportuno applicare a detti quantitativi un coefficiente di riduzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000.

- (5) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- (6) Data l'entità dei quantitativi aggiudicati, è opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento.
- (7) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 260ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 241,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettate è fissato a 18 491 t,
 - ai quantitativi offerti a un prezzo superiore o pari a 227,00 EUR si applica un coefficiente del 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000;
- b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000:
- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 382,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 193 t.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 562/2000, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato a 24 giorni di calendario.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2001 (GU L 1 del 4.1.2001, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 20.1.2001, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 177/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 26 gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2/2001 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 26 gennaio 2001 e prima del 17 marzo 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2001, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2001
che nomina un membro spagnolo del Comitato economico e sociale**

(2001/71/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Juana BORREGO IZQUIERDO, che sono state comunicate al Consiglio in data 13 aprile 2000;

viste le candidature presentate dal governo spagnolo,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Fernando MORALEDA QUILEZ è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione della sig.ra Juana BORREGO IZQUIERDO per la restante durata del mandato di quest'ultima, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2001
che nomina un membro italiano del Comitato economico e sociale

(2001/72/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166,

vista la decisione del Consiglio, del 15 settembre 1998, che nomina i membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1998 al 20 settembre 2002 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Flavio PASOTTI, che sono state comunicate al Consiglio in data 23 giugno 2000;

viste le candidature presentate dal governo italiano,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Mario MINOJA è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Flavio PASOTTI per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.9.1998, pag. 37.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2001
recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni

(2001/73/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Franz Josef JUNG, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 28 novembre 2000;

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Jochen RIEBEL è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Franz Josef JUNG per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2001
recante nomina di un membro supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2001/74/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Keith BILLINGTON, comunicate al Consiglio in data 6 dicembre 2000;

vista la proposta del governo del Regno Unito,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Mark EDGELL è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Keith BILLINGTON per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. RINGHOLM

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2001

concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2001) 118]

(2001/75/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 14,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni rientra nell'azione della Comunità volta a costituire riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica.
- (2) Con la decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/471/CE ⁽⁶⁾, sono state adottate disposizioni per l'acquisto di antigeni del virus dell'afta epizootica A5, A22 e O1.
- (3) È necessario procedere ad una verifica della sicurezza e dell'efficacia degli antigeni del virus dell'afta epizootica conservati nelle scorte di emergenza dal 1993, per garantire che le scorte di antigeni conservati per casi di emergenza siano di elevata qualità.
- (4) Con la decisione 98/64/CE della Commissione, del 9 dicembre 1997, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità al miglioramento del programma

di controllo dell'afta epizootica in Turchia ⁽⁷⁾, è stato deciso, nel quadro di un programma di lavoro, che la Commissione europea avrebbe adottato disposizioni per la verifica dei vaccini antiaftosi fabbricati in Turchia.

- (5) Con la decisione 2000/292/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, relativa all'acquisto, da parte della Comunità, di vaccini contro la febbre catarrale per la costituzione di scorte d'emergenza ⁽⁸⁾, sono state adottate disposizioni per l'acquisto di vaccini contro la febbre catarrale per casi di emergenza.
- (6) Nessun vaccino contro la febbre catarrale è prodotto da industrie farmaceutiche situate in Stati membri dell'Unione europea.
- (7) I vaccini contro la febbre catarrale acquistati all'estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse.
- (8) La verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale può essere effettuata soltanto presso laboratori dove vigono livelli approvati di biosicurezza.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità adotta disposizioni affinché siano effettuate adeguate verifiche della sicurezza e dell'efficacia di:

— antigeni del virus dell'afta epizootica acquistati nel 1993 e da allora conservati come parte delle scorte comunitarie di emergenza,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 16 del 21.1.1998, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 39.

- vaccini contro l'afta epizootica fabbricati in Turchia e utilizzati nel quadro di un programma di vaccinazione profilattica che comprende la vaccinazione degli animali suscettibili detenuti nella regione della Tracia turca,
- vaccini contro la febbre catarrale fabbricati al di fuori della Comunità europea e acquistati per costituire scorte di emergenza.

2. Il costo massimo delle misure previste al paragrafo 1 non può superare 430 000 EUR.

Articolo 2

Le misure di cui all'articolo 1, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con il fornitore designato tramite bando di gara.

Articolo 3

1. Per realizzare gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Commissione stipula al più presto dei contratti.
2. Il direttore generale della direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare i contratti a nome della Commissione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2001/41/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 22 del 24 gennaio 2001)

Alla seconda pagina di copertina, nel sommario, e a pagina 17, nel titolo:

anziché: «2001/41/CE»,

leggi: «2001/4/CE».
